



Comune di Pagazzano

Via Roma 256 ■ 24040 Pagazzano (Bg)
telefono 0363 814629 ■ fax 0363 814765
codice fiscale e partita IVA: 00670290162
e-mail: comunepagazzano@legalmail.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Al Sindaco del Comune di Pagazzano (BG)
c/o Ufficio Elettorale

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
nato/a a _____ Provincia _____ il _____
residente a Pagazzano in Via/Piazza/Largo _____ n° _____
n° tel/cell _____ e-mail _____
essendo in possesso dei requisiti di legge,

CHIEDE

di essere inserito/a nell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, di cui all'art.1 della Legge 8 marzo 1989 n°95, e successive modificazioni.

A tale scopo dichiara:

1. di essere elettore/elettrice del Comune di Pagazzano;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____ ;
3. di esercitare la professione di: _____ ;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. n. 361/57 per l'elezione della Camera dei Deputati e dell'art. 23 del T.U. n. 570/60 per l'elezione degli organi dell'Amministrazione comunale.

Data

Firma

Ai sensi dell'art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

D.P.R. n. 361/1957

Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;

i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 40. - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate. (...)

Art. 104. - (...) Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. (...)

Art. 108. - Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali."

Art. 119.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

(Per effetto di interpretazione autentica, legge n. 69/1992, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote aggiuntive all'ordinario stipendio mensile ovvero a riposo compensativo per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali).

D.P.R. n. 570/1960

Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.